

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

con istanza di sospensione cautelare del provvedimento

Per i signori:

Agnoletto Roberto (C.F. GNLRRT62L26F999O), residente in Annone Veneto

(VE) Via Cedrugno n. 23

Ale Games s.r.l. (P.I. 02340430905), in persona del legale rappresentante Pirinu

Christian Mario (C.F. PRNCRS76C26I452K), residente in Sassari (SS), Via

Rosilde Bertolotti n. 33

Atzori Bruna (C.F. T'ZRBRN69B58I452O), residente in Sassari (SS), Via S. V.

Traversa Sant'Orsola n. 1/I

Ballatore Lorenzo (C.F. BLLLNZ99R21G628X), residente in Pietrasanta (LU),

Via Aurelia Sud n. 1/A

Bambini Alvaro (C.F. BMBLVR57B09D773V), residente in Vetralla (VT),

Strada Forocassio n. 36

Battiston Manuel (C.F. BTMNL85L24L565C), residente in Moriago della

Battaglia (TV), Piazza Albertini n. 4

BIBOPARK s.a.s. (P.I. 10654611002), in persona del legale rappresentante

Cantini Daniele (C.F. CNTDNL88H17H501S) residente in Roma, Viale Vasco

De Gama n. 142

Canterini Gina (CNTGNI82A67B963Q), residente in Caserta, Vialone Carlo

III n. 18

Canterini Valeria (CNTVLR58A52H294G), residente in Misano (RN), Via

Grotta n. 17/B

Casagrande Maurizio (C.F. CSGMRZ61L23G224E), residente in Spresiano

(TV), Via Calessani n. 111/A

Casalicchio Barbara (C.F. CSLBBR77P53G479X), residente in Pesaro (PU),

Via Lago Maggiore n. 269/1 in qualità di titolare della ditta individuale

Fantasilandia (P.I. 02574880411)

Casoria Antonio (C.F. CSRNTN78D16B990V), residente in Ottaviano (NA),

Via Trappitella n. 5

Casu Elio Ivo (C.F. CSALVE78L22G113V), residente in Parona (PV), Via dei

Rovi n. 11

CIRCO SHOW CALCIO (P.I. 02298670122), in persona del legale

rappresentante Caveagna Domenica (C.F. CVGDNC54C62F205S), residente in

Castellazzo Novarese (NO), Via Roma n. 1

Coop. Matherland a r.l. (P.I. 01391290903), in persona del legale

rappresentante Marengo Corrado Luigi (C.F. MRNCRD43L03G156N),

residente in Sassari (SS), S.S. 131 Carlo Felice n. 142

Cucini Roberto (C.F. CCNRRT60E16I452I), residente in San Vincenzo (LI),

Via Pertini n. 22/V

De Luca Nicoletta (C.F. DLCNLT78H50C134R), residente in Castellana

Grotte (BA), Via F. C. Zinza n. 11

Depau Matteo (C.F. DPEMTT88S05B354U), residente in Sassari (SS), Via

Giovanni Dexart n. 8

Djordjevitch Piter (C.F. DJRPTR76L09G393R), residente in Bisceglie (BT),

Via Taranto n. 26;

2ELLE s.a.s. di Lambertini Lauro & C. (P.I. 01458780382), in persona del

legale rappresentante Lambertini Lauro (C.F. LMBLRA55R12F198W) residente

in Comacchio (FE), Via Faenza n. 31

	Eredi Agnoletto Plinio di Salvador Dorella & C. s.a.s. (P.I. 01792860532), in	
	persona del legale rappresentante Salvador Dorella (C.F.	
	SLVDLL82M71G888T), residente in Pasiano di Pordenone (PN), Via Brozzette	
	di Pozzo n. 14	
	Gennari Justin (C.F. GNNJTN95E31F952C), residente in Recetto (NO), Via	
	C. Cavour n. 8	
	Gerardi Moreno (C.F. GRRMRN56R11D612V), residente in Chiavari (GE),	
	Via dei Revello n. 2/2	
	Gerardi Silene (C.F. GRRSLN69S51D612K), residente in Casalvolone (NO),	
	Via Sant'Antonio n. 1	
	Girolami Pierantonio (C.F. GRLPNT59A29G149L), residente in Orzinuovi	
	(BS), Via Contento Aguzzano n. 7/1	
	Laser Evolution s.n.c. (P.I. 02299050357), in persona del legale rappresentante	
	Rossi Fabio (C.F. RSSFBA79H13H223L), residente in Reggio Emilia (RE), Via	
	El Greco n. 16	
	L.C. Park di Cucini Luciano & C. s.a.s. (P.I. 01687330496), in persona del	
	legale rappresentante Cucini Luciano (C.F. CCNLCN69M20I452K), residente in	
	San Vincenzo (LI), Via Pertini n. 22/Z	
	Mamone Domenico (C.F. MMNDNC64E26I744C), residente in Simbario	
	(VV), Via Giuseppe Verdi n. 8/B	
	Mantovani Serena (C.F. MNTSRN88R44B936Q), residente in Taviano (LE),	
	Via Nizza n. 19	
	Marchesi Roberto (C.F. MRCRRT58P28C747N), residente in Cittanova (RC),	
	Via Grimaldi n. 23	
	Marengo Giuseppe (C.F. MRNGPP72C19I452W), residente in Sassari (SS),	

Via Tissi n. 7

Marengo Luciano (C.F. MRNLCN75R30E281F), residente in Sassari (SS), S.S.

131 Reg. Ottava n. 142

Marinozzi Umberto (C.F. MRNMRT73S07E372C), residente in Vasto (CH),

Via Vilignina n. 10

Marzochini Dino (C.F. MRZDNI63L19G843N), residente in Castelfranco di

Sotto (PI), Via Romana n. 6

Niemen Ivan (C.F. NMNVNI81C03L872T), residente in Villarboit (Vercelli),

in Via Strada per Balocco n. 8

Pavia Express s.r.l. (P.I. 02162770180), in qualità di legale rappresentante Delli

Ioris (C.F. DLLRSI68P05G388I), residente in Pavia (PV), Piazzale Europa n. 8

Perris Ciarli (C.F. PRRCRL73S21A176B), residente in Potenza (PZ), Via

Ligure n. 4

Petecca Giovanna (C.F. PTCGNN50A44G812U), residente in Nola (NA), Via

Silvio Pellico n. 16

Prina Christopher (C.F. PRNCRS68M11B049H), residente in Dubino (SO),

Via Provescio n. 27

Proietti Vincenza (C.F. PRTVCN65B59I959S), residente in Stimigliano (RI),

Via San Michele n. 28

Regia Corte Francesco Paolo (C.F. RGCFNC81M22E372K), residente in

Vasto (CH), Via Incoronata n. 29

Rigotti Adriano (C.F. RGTDRN81S21L174J), residente in S. Lorenzo Dorsino

(TN), Via San Lorenzo n. 15

R.T.F. s.n.c. (P.I. 01692330184), in persona del legale rappresentante Brera

Daniele (C.F. BRRDNL82H18G388B), residente in Belgioioso (PV), Via

Frazione Santa Margherita n. 51

S.C.E. s.a.s. (P.I. 02565360068), in persona del legale rappresentante Paolella

Manuel (C.F. PLLMNL81C09F335F), residente in Casale Monferrato (AL), Via

Mameli n. 10;

Steinhaus Antonio (C.F. STNNTN4409I614O), residente in Cagliari (CA) Via

Villini n. 66;

Testa Roberto (C.F. TSTRRT84T22D208F), residente in Foglizzo (TO), Via

Galliano n. 14

Z-TRIBE s.r.l. (P.I. 08418420967), in persona del legale rappresentante

Zanfretta Giuseppe Orlando (C.F. ZNFGPP54B14A922Y), residente in

Corbetta (MI), Via G. Parini n. 1,

tutti in qualità di esercenti lo spettacolo viaggiante, rappresentati e difesi dall'avv.

prof. Federico Pernazza (Pec: pernazza.federico@legalmail.it, fax n.

06/8551817, C.F. PRNFRC66H20H501M) ed elettivamente domiciliati presso il

suo studio in Via Po n. 22 in Roma, come da procure depositate unitamente al

presente atto,

CONTRO

il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione**

Generale Spettacolo (di seguito "MIBACT"), in persona del *Ministro pro*

tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nei confronti

di **ARCADE s.n.c. di Zucchetto Ennio & C.** (P.IVA 03828470272), con sede

legale in Jesolo (VE), Via Verdi n. 22, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore

per l'annullamento

- previa sospensione cautelare, del decreto della Direzione Generale Spettacolo del MIBACT n. 2232 del 07 dicembre 2020 (**Doc. 1**), pubblicato nel sito istituzionale <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>, nella misura in cui ha disposto la ripartizione degli ulteriori stanziamenti di cui al D.M. n. 480/2020 in favore dei soli soggetti già assegnatari del precedente contributo erogato con il decreto MIBACT n. 1602 del 30.07.2020 e successive integrazioni;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

1. I ricorrenti sono titolari di imprese attive nel settore degli spettacoli viaggianti, definito e regolato dalla legge n. 337/1968 e destinatario degli interventi di sostegno, vigilanza e valorizzazione della Direzione Generale dello Spettacolo del MIBACT.
2. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Legge n. 18/2020, poi convertito con legge del 24.4.2020, all'art. 89 ha istituito nello stato di previsione del MIBACT due fondi, uno di parte corrente, uno in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo, provvedendo ad una prima loro dotazione finanziaria. Con il D.M. n. 211 del 28.04.2020 il MIBACT ha destinato una quota pari a 5 milioni di euro, derivante dal predetto Fondo emergenza di parte corrente (di seguito, "Fondo"), al sostegno delle imprese che esercitano attività di spettacolo viaggiante. Il D.M. prevedeva che le risorse fossero assegnate in parti uguali fino ad un importo di € 2.000 ciascuna alle imprese che ne facessero richiesta e che fossero in possesso di una serie di requisiti indicati nell'art. 2.2.
3. In attuazione del predetto D.M. n. 211/2020 è stato emanato il decreto del

Direttore Generale dello Spettacolo n. 892 del 28.05.2020, con il quale sono state fissate le modalità per l'assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese che esercitano attività di spettacolo viaggiante attraverso un avviso pubblico per la presentazione di domande entro il 19.06.2020.

4. Con il decreto n. 1602 del 30.07.2020 la Direzione Generale Spettacolo del MIBACT, all'esito della valutazione delle domande pervenute, ha determinato la ripartizione del contributo tra i soggetti che ne avevano fatto richiesta e dotati dei requisiti indicati dal D.M. (in particolare, la regolarità contributiva).

Successivamente con D.M. del 10 luglio 2020, n. 313 il tetto di € 2000 di cui al D.M. 211/2020 è stato rimosso.

Anche il decreto direttoriale di ripartizione è stato più volte rivisto, sia per tener conto dell'eliminazione del tetto del contributo sia per ammettere ulteriori soggetti inizialmente esclusi, in quanto non in regola nel pagamento degli oneri contributivi, ma che avessero nel contempo regolarizzato la propria posizione.

5. Con successivo D.M. n. 480 del 26.10.2020 le risorse del Fondo destinate allo spettacolo viaggiante sono state incrementate di ulteriori 5 milioni di euro, arrivando ad un totale di 10 milioni di euro.

6. Nonostante una formale istanza dell'Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti - ANESV, con cui è stato chiesto al MIBACT che i nuovi fondi fossero assegnati anche agli esercenti, che avessero i requisiti di cui al D.M. 211/2020, che non avevano presentato domanda entro il 19.06.2020, la Direzione Generale Spettacolo del MIBACT ha emanato il decreto n. 2232 del 17.12.2020, con il quale ha disposto la ripartizione degli ulteriori 5 milioni di euro conferiti nel predetto Fondo attraverso un'integrazione in favore dei soli soggetti che già avevano beneficiato del contributo di cui al D.M. 211/2020,

erogato con il decreto n. 1602 del 30.07.2020 e le successive integrazioni, senza che fosse predisposta una nuova selezione tale da consentire la partecipazione ai soggetti che non avevano in precedenza preso parte alla procedura di cui al decreto MIBACT n. 892/2020.

7. I ricorrenti hanno dunque inviato in data 15.01.2021 una lettera di diffida per chiedere la revoca/modifica del decreto n. 2232 del 17.12.2020 della Direzione Generale Spettacolo e l'emanazione di un nuovo provvedimento che potesse permettere l'accesso alle nuove risorse destinate al Fondo in forza del D.M. n. 480 del 26.10.2020, previa presentazione di nuove domande ed eventuale svolgimento di una nuova selezione, a tutti i soggetti esercenti l'attività di spettacolo viaggiante che hanno subito un pregiudizio dalla pandemia e dai conseguenti provvedimenti restrittivi delle proprie attività nel periodo successivo al 19/6/2020, termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'avviso pubblico di cui al Decreto n. 892/2020.

8. In data 20.01.2021 il MIBACT ha replicato alla lettera dei ricorrenti, sostenendo la conformità del decreto n. 2232/2020 rispetto al disposto del D.M. n. 480/2020 ed alla legislazione emergenziale. Pertanto la richiesta dei ricorrenti è stata rigettata.

9. Alla luce di quanto sin qui esposto, i ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi, impugnano il decreto della Direzione Generale Spettacolo del MIBACT n. 2232 del 7 dicembre 2020, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi e ne chiedono pertanto l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I - Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 89 d.

l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020

n. 27. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del vizio istruttorio, dell'illogicità e dell'irragionevolezza per la mancata considerazione del protrarsi nel tempo dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

L'art. 89 d.l. n. 18/2020, conv. con mod. l. n. 27/2020, ha istituito presso il MIBACT due fondi *“al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19”*. Uno di tali fondi è destinato a sostenere gli esercenti di spettacoli viaggianti, come gli odierni ricorrenti.

Quanto alla modalità di assegnazione delle risorse allocate nei predetti fondi, l'art. 89, al comma 2, prevede che *“con uno o più decreti (...) [del MIBACT, nda], sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori (...) tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19”*.

In attuazione di tale norma, il 28.04.2020 il MIBACT emanava il D.M. n. 211/2020, con il quale - ai sensi dell'art. 1, comma 1, dello stesso – allocava 5 milioni di euro al Fondo destinato al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante al fine contribuire a ridurre gli effetti economici negativi subiti sino a quel momento a seguito dell'implementazione delle misure restrittive conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I soggetti beneficiari sono stati individuati attraverso l'avviso per la presentazione delle domande di cui al decreto direttoriale n. 892/2020 e, all'esito della formazione della lista, le somme erano distribuite con decreto n. 1602/2020 e successive integrazioni, conseguenti sia all'eliminazione del tetto di

contributo ex D.M. 10.7.2020, n. 313, sia alla riammissione di soggetti non in

regola con il pagamento dei contributi, che avessero nel contempo.

Nel settembre 2020 i beneficiari hanno così percepito € 3.700 ciascuno.

Trascorso il periodo estivo, con D.M. n. 480/2020 il Fondo era incrementato di

ulteriori 5 milioni di euro, giungendo a un totale di 10 milioni di euro, senza

alcuna specificazione in ordine alle modalità di individuazione dei beneficiari.

Con il Decreto Direttoriale n. 2232 del 7.12.2020, preso atto che l'originario

limite individuale di € 2.000 era stato rimosso, si è disposta la ripartizione delle

nuove risorse nella misura di € 7.650 ciascuno tra coloro che avevano già

percepito il contributo in virtù del precedente decreto n. 1602/2020 e successive

integrazioni, senza consentire nuove domande.

Il provvedimento impugnato è illegittimo perché distribuisce risorse nuove,

giunte nell'ottobre 2020 (D.M. n. 480/2020), secondo criteri stabiliti per

precedenti assegnazioni risalenti al maggio 2020 (decreto n. 892/2020)

ignorando i profondi mutamenti di fatto intervenuti nel periodo intercorso, tali

da richiedere una nuova valutazione degli interessi, in ciò disattendendo il

disposto dell'art. 89 d.l. 18/2020.

Come riferito, infatti, l'art. 89 d.l. 18/2020 si pone l'obiettivo di distribuire

risorse tra gli esercenti che hanno subito ripercussioni economiche negative a

seguito dell'implementazione delle misure conseguenti l'epidemia da COVID-19.

In particolare, nel settore degli spettacoli viaggianti, gli operatori non hanno

potuto esercitare la propria attività a causa dei divieti e delle limitazioni imposti

dai provvedimenti nazionali e locali, nonché all'imposizione del confinamento,

del divieto di spostamento e all'annullamento o al divieto di svolgimento degli

eventi, delle fiere e feste comunali nel contesto dei quali usualmente lavorano.

In un primo momento, sino alla metà di giugno 2020, gli esercenti attività di spettacolo viaggiante hanno visto completamente preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa, subendo ingenti perdite per mancato incasso. Così, il D.M. 211/2020 e il bando di cui al decreto n. 892/2020 hanno tentato di sopperire a tali pregiudizi con la corresponsione di un primo contributo.

Tuttavia, anche successivamente al maggio 2020 sono state imposte, sia a livello locale che nazionale, misure che hanno impedito o comunque gravemente compromesso lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, portando al verificarsi di nuove ed ulteriori *“ripercussioni economiche negative a seguito dell’implementazione delle misure conseguenti l’epidemia da COVID-19”* di cui all’art. 89 d.l. 18/2020. Del resto la stagione estiva, da giugno a settembre, è tradizionalmente la più remunerativa nel settore dei ricorrenti, poiché in tale intervallo si verificano la maggior parte delle fiere, delle feste locali e i parchi giochi tematici sono aperti con continuità. Nel 2020 la stagione è stata segnata dall’annullamento della maggior parte delle fiere e degli eventi ricreativi, nonché da un generale minor afflusso di pubblico, proprio a motivo delle misure poste in essere dalle autorità per arginare l’epidemia da COVID-19.

Il protrarsi dell’emergenza epidemiologica nel periodo estivo e dei suoi effetti sullo spettacolo viaggiante ha determinato l’emanazione del D.M. n. 480/2020, con il quale è stato incrementato il fondo per il sostegno allo spettacolo viaggiante. Il nuovo D.M. richiama il D.M. 211/2020, così individuando la destinazione del fondo e le condizioni per l’ottenimento del contributo, ma ciò non implica che i fondi debbano essere ripartiti soltanto tra coloro che fecero la domanda a seguito del primo avviso.

Infatti, poiché i fondi stanziati dall’art. 89 del d. l. 18/2020 sono volti a far fronte

alle *“ripercussioni economiche negative a seguito dell’implementazione delle misure conseguenti*

l’epidemia da COVID-19”, il nuovo stanziamento deve necessariamente tenere in considerazione le ulteriori ripercussioni negative subite dalle imprese in considerazione delle misure anti-Covid medio tempore assunte.

La Direzione Generale avrebbe dovuto quindi bandire una nuova selezione per individuare le imprese colpite dalle ripercussioni economiche negative secondo il dettato dell’art. 89 d. l. 18/2020. Del resto al momento della prima erogazione di contributi, a seguito della prima fase dell’epidemia conclusasi a maggio, alcuni soggetti che - come i ricorrenti - avrebbero potuto partecipare alla selezione di cui al decreto n. 892/2020 hanno confidato nella possibilità di riprendere in pieno l’esercizio della propria attività durante il periodo estivo e così non hanno concorso per l’assegnazione del primo contributo, anche per ragioni di solidarietà tra esercenti del medesimo settore, lasciando spazio a coloro che già a maggio soffrivano pesantemente delle conseguenze economiche derivanti dalle restrizioni imposte dall’epidemia. Altri, non essendo in regola con i contributi INPS (condizione prevista per l’accesso al contributo) a causa delle difficoltà economiche dovute alla pandemia, non hanno fatto domanda (salvo poi rilevare che il contributo è stato concesso anche a chi non era in regola con i contributi al momento della domanda, ma ha successivamente sanato).

L’Amministrazione resistente ha totalmente ignorato il mutato contesto e con il provvedimento impugnato ha distribuito i sussidi ad una platea di esercenti che non rispecchiava più le necessità delle imprese del settore.

Al contrario, l’art. 89 d. l. 18/2020 impone al MIBACT di stabilire le *“modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori (...) tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del*

COVID-19". Alla luce dell'andamento dell'epidemia e delle misure adottate dalle autorità, oltre che illegittima è del tutto irragionevole la condotta posta in essere dal MIBACT, in quanto con il provvedimento impugnato e datato 7.12.2020 l'Amministrazione ha disposto delle risorse basandosi su valutazioni (domande ed attestazione dei requisiti) compiute nel maggio 2020, quando lo scenario era del tutto diverso e si confidava in un imminente ritorno alla normalità.

Seguendo il dettato normativo dell'art. 89 d.l. 18/2020, invece, il MIBACT avrebbe dovuto compiere una nuova valutazione degli interessi degli esercenti del settore dello spettacolo viaggiante, implementando nuove procedure che avrebbero permesso di compiere una nuova rilevazione *"dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19"* attualizzata al momento in cui si accingeva a distribuire le nuove risorse di cui era entrato in possesso.

Poiché il MIBACT ha ommesso ogni nuova valutazione degli interessi prima di adottare il provvedimento impugnato, quest'ultimo è illegittimo, in quanto la sua emanazione non è stata preceduta dall'adempimento della valutazione dell'impatto economico richiesta dall'art. 89 d.l. 18/2020. Inoltre, alla luce degli effetti che il provvedimento impugnato ha prodotto, questo si presenta affetto da illogicità e lede irragionevolmente gli interessi dei ricorrenti.

* * *

II - Violazione e/o falsa applicazione di una norma regolamentare, con riferimento al Decreto Ministeriale n. 480 del 26.10.2020. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell'insufficienza degli interessi valutati e irragionevolezza in merito alla mancata considerazione del protrarsi nel tempo dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle

misure di contenimento del COVID-19.

Per le medesime ragioni riferite nel paragrafo che precede, il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per violazione del disposto del D.M. n. 480/2020, con il quale è stata incrementata la consistenza del Fondo istituito presso il MIBACT per il sostegno alle attività di spettacolo viaggiante.

Il D.M. 480/2020 cita tra le fonti da cui trae la propria legittimità il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, il D.L. 14 agosto 2020 n. 104 ed il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, tutti contenenti misure volte a contrastare il contagio da Covid-19 attraverso restrizioni che hanno inciso sui ricavi della stagione estiva delle imprese di spettacolo viaggiante nonché finalizzate al rilancio delle attività produttive. Si tratta, peraltro, di norme successive al decreto MIBACT n. 892/2020, con il quale in maggio era stata bandita la prima selezione di imprese di spettacolo viaggiante in difficoltà.

Inoltre il D.M. 480/2020 recita testualmente *“TENUTO CONTO del protrarsi della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 e delle conseguenziali misure di contenimento del contagio, che hanno significative ricadute sul settore dello spettacolo viaggiante; RITENUTO NECESSARIO rafforzare la misura di sostegno alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;”* palesando così l'intento di garantire un sostegno alle imprese del settore a motivo della drastica riduzione dei ricavi verificatasi nel periodo estivo/autunnale. Si tratta - lo si ribadisce ancora una volta - di circostanze successive a quelle che hanno determinato l'erogazione dei primi contributi di maggio 2020 sulla base del decreto MIBACT n. 892/2020. Il D.M. n. 480/2020 prende esplicitamente in considerazione le restrizioni intervenute durante l'estate 2020, che hanno compromesso l'afflusso di utenti nel momento più favorevole per il comparto degli spettacoli viaggianti, provocando ricadute

economiche diverse, nuove, e ulteriori rispetto a quelle per cui erano state inizialmente ripartite le risorse del fondo in maggio.

Anche in considerazione delle finalità del D.M. n. 480/2020, coerenti con quelle di cui all'art. 89 del d.l. 18/2020, il MIBACT avrebbe dovuto bandire una nuova selezione tra le imprese dello spettacolo viaggiante colpite sul piano economico dal protrarsi della situazione emergenziale e non più solo tra quelle colpite dall'iniziale manifestazione dell'epidemia e dalle conseguenti restrizioni della prima fase (sino al maggio 2020).

Al contrario il MIBACT ha disatteso tale finalità e con il provvedimento impugnato ha distribuito nuove risorse in favore di imprese che avevano subito le conseguenze negative della prima ondata di restrizioni, ma rispetto alle quali nulla si può dire con certezza riguardo gli effetti prodotti sulle stesse a causa del protrarsi della situazione emergenziale.

L'erroneo approccio dell'Amministrazione è palesato dallo stesso MIBACT nella lettera di risposta ai ricorrenti del 20.10.2021 laddove esplicita di aver ritenuto che il D.M. n. 480/2020 si sia limitato a incrementare le risorse già destinate in favore dei soggetti individuati con la procedura di cui al decreto n. 892/2020, *“senza prevedere una nuova selezione che consentisse la partecipazione dei soggetti esercenti l'attività di spettacolo viaggiante che non avevano all'epoca presentato domanda di contributo”*.

L'interpretazione del D.M. n. 480/2020 fornita con tale atto è del tutto errorea ed è alla base dell'illegittimità del provvedimento impugnato. Infatti è vero che il D.M. n. 480/2020 dispone un “incremento” del fondo destinato al sostegno dello spettacolo viaggiante, ma nulla prevede su come le nuove risorse debbano essere ripartite. In assenza di un'esplicita regolazione sulle modalità di riparto delle risorse nel D.M. n. 480/2020, questo deve essere effettuata avendo

riguardo alle finalità cui la norma è preposta. Così, viste le premesse al D.M. n. 480/2020 sopra richiamate, non può dubitarsi che la norma intendesse imprimere alle somme lo scopo di alleviare le conseguenze economiche negative in danno alle imprese di spettacolo viaggiante provocate dal protrarsi della situazione emergenziale oltre l'iniziale "prima ondata" conclusasi nel maggio 2020. Tale interpretazione deriva dal tenore testuale del D.M. n. 480/2020, contrariamente a quella fornita dal MIBACT, che è invece fondata su supposizioni e finalità non esplicitate nel testo del D.M.

Appurato che le nuove somme allocate dal D.M. n. 480/2020 erano destinate a lenire gli effetti del perdurare dell'emergenza, il MIBACT avrebbe dovuto prevederne la distribuzione tra gli esercenti consentendo la proposizione della domanda alle imprese colpite dal prolungamento delle restrizioni nel periodo dell'estate 2020. Al contrario, il MIBACT ha previsto la ripartizione in favore soltanto delle imprese che ne avevano fatto richiesta a seguito dell'iniziale periodo emergenziale (sino a maggio 2020), limitando i contributi a coloro che figurano nella lista formata con il decreto n. 892/2020.

Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo, poiché distribuisce le risorse stanziare dal D.M. n. 480/2020 in maniera difforme da quanto emerge dal disposto del predetto D.M. e, in particolare, omette di consentire la proposizione della richiesta alle imprese dello spettacolo viaggiante pregiudicate dal protrarsi dell'emergenza, disponendo invece una ripartizione dei sussidi secondo liste non più attuali.

* * *

III - Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del manifesto errore di valutazione, vizio istruttorio per insufficienza degli interessi considerati,

irragionevolezza per aver ignorato il protrarsi nel tempo dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, con il conseguente aumento dei soggetti economici in difficoltà; nonché disparità di trattamento e ingiustizia manifesta per aver modificato i criteri di selezione nel corso della selezione e per aver trattato in modo difforme esercenti di settori analoghi.

a. Il provvedimento impugnato, oltre che per i motivi già dedotti, è illegittimo poiché l'attribuzione di somme aggiuntive a soggetti selezionati sulla base di una procedura non più attuale, configura un grave vizio istruttorio nella valutazione degli interessi presi in esame dal MIBACT e una palese forma di irragionevolezza.

Infatti, come contestato anche nei precedenti motivi, con i provvedimenti impugnati nel dicembre 2020 il MIBACT ha disposto la distribuzione di risorse aggiuntive (stanziata nel mese di ottobre 2020) sulla base di una lista formata nel maggio 2020. In tal modo i contributi sono stati corrisposti alle imprese che avevano subito effetti pregiudizievoli derivanti dalle misure di prevenzione del COVID-19 durante la c.d. prima ondata e che già avevano ricevuto un primo sostegno economico. Sono state, invece, del tutto ignorate le imprese che non avevano partecipato alla selezione di maggio 2020, ma che hanno comunque subito notevoli perdite economiche a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, specie durante il periodo dell'estate 2020.

L'aver trascurato queste imprese costituisce un grave vizio del provvedimento, se si considera che le somme distribuite sono state reperite e messe a disposizione del MIBACT per dare sostegno agli esercenti colpiti dagli effetti del

prolungamento dell'emergenza epidemiologica e non solo a quelli pregiudicati sin dall'inizio.

Ciò è tanto più grave in quanto a coloro che presentarono la domanda a seguito del primo avviso senza essere in regola con i contributi, è stato successivamente concesso il contributo previa sanatoria della propria posizione (verificata attraverso certificazione INPS), e con il provvedimento impugnato viene dato un ulteriore contributo. Al contrario chi non presentò inizialmente la domanda, in quanto non in regola con i pagamenti contributivi (anche a causa dei danni economici conseguenti all'epidemia), sebbene abbia successivamente regolarizzato la propria posizione, non è stato ammesso a contributo.

b. Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo, poiché il MIBACT ha trattato in maniera irragionevolmente difforme esercenti di settori analoghi.

Infatti, nel settore del cinema, il MIBACT ha dapprima svolto una procedura selettiva (D.M. 5 giugno 2020, art. 2) per individuare gli esercenti cui concedere un sussidio a valere sul fondo ex art. 86 d.l. 18/2020, come fatto per il settore dello spettacolo viaggiante. In seguito, dopo un incremento di 20 milioni di euro delle risorse destinate al fondo cinema (D.M. 7 ottobre 2020), lo stesso MIBACT ha riaperto i termini per presentare istanza di ammissione al contributo in favore di quegli esercenti che non avevano inizialmente partecipato alla prima ripartizione delle risorse (notizia n. 5425 del 10 novembre 2020 pubblicata sul sito del MIBACT).

Dunque nel caso del settore cinematografico il MIBACT ha proceduto in maniera diversa rispetto a quanto fatto per il settore dello spettacolo viaggiante.

Infatti, al momento del rifinanziamento del fondo cinema, il MIBACT non ha distribuito le nuove risorse tra coloro che avevano già ricevuto un primo

contributo, ma ha riaperto la procedura selettiva per permettere la partecipazione anche a quegli esercenti che non avevano partecipato alla prima ripartizione, ma che erano stati pregiudicati dal prolungamento dell'emergenza epidemiologica.

La corresponsione di sussidi agli esercenti dello spettacolo viaggiante e a quelli del cinema è in entrambi i casi regolata dall'art. 89 d. l. 18/2020 e per entrambi i settori sono stati istituiti fondi presso il MIBACT per far fronte ai danni conseguenti alle misure di contrasto all'epidemia.

Sia nel cinema, sia nello spettacolo viaggiante gli esercenti danneggiati dalla c.d. "prima ondata" dell'emergenza epidemiologica sono stati inviati a partecipare alla selezione per l'erogazione di contributi a valere sul fondo.

Sia nel cinema, sia nello spettacolo viaggiante i relativi fondi sono stati rifinanziati nell'autunno 2020 per permettere ulteriori sussidi per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica.

Nonostante quanto sopra, però, in maniera ingiustificata e irragionevole, il MIBACT ha assunto provvedimenti difformi per i due settori.

Nel settore del cinema, è stata riaperta la procedura selettiva per consentire a nuovi esercenti di entrare nella lista dei beneficiari a seguito delle perdite subite nell'estate 2020 e beneficiare delle nuove risorse da distribuire.

Nel settore dello spettacolo viaggiante, invece, le nuove risorse sono state automaticamente attribuite attraverso il provvedimento impugnato in favore dei beneficiari del primo contributo.

Si è dunque in presenza di un'evidente disparità di trattamento, nonostante la sussistenza di presupposti e circostanze analoghi ai due settori considerati, entrambi colpiti dapprima dalla "prima ondata" e poi dalla prosecuzione nel

periodo estivo dell'emergenza epidemiologica.

* * *

IV - Risarcimento del danno

Nell'ipotesi denegata in cui non dovesse essere concesso un provvedimento cautelare secondo quanto richiesto nel successivo paragrafo, nell'arco di tempo necessario per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato le somme presenti nel fondo saranno verosimilmente esaurite a seguito della loro distribuzione tra gli attuali beneficiari.

Inoltre in tal caso presumibilmente anche eventuali risorse aggiuntive destinate al fondo a seguito di futuri rifinanziamenti (è già in corso di registrazione un nuovo D.M. che stanziava ulteriori 5 milioni) sarebbero ripartite secondo la lista stilata sulla base dell'avviso di maggio 2020, senza che il MIBACT conceda un nuovo termine per permettere ad altri esercenti, che pure hanno subito gli effetti del protrarsi dell'emergenza, di entrare nella lista dei beneficiari delle misure di sostegno.

A fronte di tali circostanze, i ricorrenti si troverebbero così nell'impossibilità di percepire il contributo e quindi subirebbero un danno derivante dall'illegittimo provvedimento che impedisce loro di partecipare alla selezione per essere inseriti nella lista. Il danno può essere quantificato in misura pari all'importo che sarebbe stato loro corrisposto in caso di riapertura della lista degli esercenti e ammissione a contribuzione, gravato di interessi, nonché agli ulteriori danni conseguenti all'indisponibilità di tali somme.

Si chiede pertanto, sin d'ora, per tale deprecata ipotesi, la condanna del MIBACT al risarcimento del danno, con riserva di quantificarlo in corso di giudizio.

* * *

V – Istanza cautelare e richiesta di decisione in forma semplificata.

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, si rinvia agli argomenti ampiamente esposti in narrativa, in particolare nella parte in diritto di questo ricorso.

Con riferimento al *periculum in mora*, si evidenzia il danno grave ed irreparabile che i ricorrenti subirebbero qualora, nelle more del presente giudizio, il MIBACT procedesse alla distribuzione dei sussidi secondo il disposto del provvedimento impugnato, e cioè in favore delle sole imprese selezionate sulla base del decreto n. 892/2020.

a. Deve scongiurarsi la possibilità che nel corso del giudizio le somme del fondo siano interamente distribuite secondo le modalità previste dall'illegitimo provvedimento impugnato, e cioè liquidate alle sole imprese che hanno partecipato alla selezione del maggio 2020, senza considerare gli esercenti che hanno subito le ripercussioni economiche del protrarsi dell'emergenza nel periodo estivo e nei mesi successivi, ai quali il MIBACT non ha consentito di presentare una domanda di ammissione al contributo nonostante il rifinanziamento del fondo nell'ottobre 2020. In un simile scenario ai ricorrenti sarebbe preclusa ogni forma di accesso alle risorse destinate al sostegno delle imprese in difficoltà a causa del prolungamento dell'emergenza sanitaria.

Per evitare ogni forma di disparità e raggiungere lo scopo di sostenere i soggetti economici in difficoltà, si chiede che il Tribunale adito, in via cautelare, ordini al MIBACT di riaprire i termini per consentire ai ricorrenti di presentare domanda di accesso alla lista degli esercenti del settore dello spettacolo viaggiante che intendono ricevere i contributi stanziati per far fronte alle perdite conseguenti l'emergenza epidemiologica, con riserva di effettuare la ripartizione delle somme

in loro favore all'esito del ricorso. In questo modo i ricorrenti potrebbero presentare la propria domanda che, a seguito di valutazione secondo i criteri attualmente vigenti, potrebbe consentire loro di accedere ai contributi stanziati con il D.M. n. 480/2020, nonché dei futuri rifinanziamenti che dovessero essere effettuati sul fondo destinato allo spettacolo e viaggiante.

b. In subordine si chiede che Codesto Ecc.mo Tar voglia disporre ogni eventuale altro provvedimento cautelare utile ad evitare ai ricorrenti la perdita della possibilità di beneficiare del contributo disposto dal D.M. n. 480/2020 per far fronte al gravissimo pregiudizio subito a causa dell'emergenza COVID.

c. Al fine di evitare ai numerosi ricorrenti, tutti titolari di piccole imprese di spettacolo viaggiante che traggono da tale attività il sostentamento proprio e delle proprie famiglie, il gravissimo pregiudizio di rimanere ancora per lungo tempo privi di qualsivoglia sussidio o supporto, si chiede altresì che, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 C.P.A., Codesto TAR voglia definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

* * *

Tutto quanto ciò esposto in fatto e in diritto, i ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi,

CHIEDONO

all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, che venga disposto,

- previa sospensione cautelare degli atti impugnati con i conseguenti provvedimenti urgenti che codesto TAR vorrà emanare al fine di evitare l'irreparabile pregiudizio dei ricorrenti, ivi inclusa l'ammissione dei ricorrenti alla proposizione della domanda di contributo, con riserva dei conseguenti

provvedimenti all'esito del ricorso e/o l'adozione di altro provvedimento idoneo

ad evitare il pregiudizio conseguente al protrarsi del giudizio ed in particolare,

ove ne ricorrano i presupposti, con sentenza in forma semplificata ex art. 60

C.P.A.;

- l'annullamento del decreto della Direzione Generale Spettacolo del

MIBACT n. 2232 del 07 dicembre 2020, con cui è stata disposta la ripartizione

degli ulteriori stanziamenti di cui al D.M. n. 480/2020 in favore dei soli soggetti

già assegnatari del precedente contributo erogato con il decreto MIBACT n.

1602 del 30.07.2020 e successive integrazioni, nonché di tutti gli atti presupposti,

connessi e successivi;

- e, per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento fosse riaperto il termine per

l'accesso al Fondo, ma non risultasse più ottenibile il contributo a causa

dell'esaurimento delle risorse, si chiede altresì che l'Amministrazione convenuta

venga condannata a corrispondere ai ricorrenti il risarcimento del danno, nella

misura che sarà quantificata in corso di giudizio e comunque non inferiore

all'ammontare del contributo che avrebbero ricevuto nel caso in cui avessero

potuto presentare domanda di accesso al Fondo nel dicembre 2020, con interessi

e rivalutazione.

Con riserva di proporre motivi aggiunti ed ulteriori memorie documenti in corso

di causa.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad € 650,00.

Si allegano i documenti richiamati in narrativa.

Roma, 28 gennaio 2021

Avv. Prof. Federico Pernazza